



COMUNE di FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino
Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P 10060
TEL (0121) 35.21.04 – FAX (0121) 35.20.10 – email segreteria@comunefrossasco.it

Frossasco, 15 settembre 2020

COMUNICATO IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA

Si informa la cittadinanza che il Tribunale Ordinario di Torino – Prima Sezione Civile, con ordinanza dell'11 settembre 2020 ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comitato Uniti in Val Noce per un Futuro Sano e Sostenibile, dalla Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico Azionariato Popolare Intergenerazionale Stefano Rodotà e altri contro il Comune di Frossasco, la Città Metropolitana di Torino e il Consorzio TOPIX, per impedire il compimento, la realizzazione e l'accensione di una qualsivoglia antenna su un palo installato nel territorio comunale, nei pressi delle scuole.

La consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale ha confermato che sul palo è consentita solo l'installazione di impianti di debole potenza destinati a trasmettere segnali della rete internet, mentre è esclusa l'installazione di impianti di trasmissione per la telefonia cellulare, come a suo tempo già stabilito nell'«*Atto Integrativo del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Frossasco ed il Consorzio TOPIX per la realizzazione dell'accordo tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Frossasco, Perosa Argentina, Pinasca, Pinerolo, Roletto, il CSI Piemonte ed il Consorzio TOP-IX, per la diffusione della Banda ultra larga*» del 20 novembre 2019, approvato dalla Giunta Comunale.

Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e in conformità con le verifiche di ARPA Piemonte, ha accertato il pieno e integrale rispetto dei valori e dei limiti stabiliti dalla legge per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.

In particolare, l'ordinanza del Tribunale di Torino ha accertato e stabilito che:

- «*il manufatto per cui è causa è “un palo porta antenne per la trasmissione di segnali digitali di debole potenza tra punti fissi”, che ha la funzione “di “trasferire” i segnali digitali (internet) tra specifici punti a terra”, e non “un impianto che irradia il segnale in modo diffuso agli utenti”;*» smentendo le affermazioni dei ricorrenti;
- «*“i livelli di campo determinati dall'esercizio degli impianti di torre così come oggi configurati” rientrano “ampiamente nei limiti di legge, tali da essere addirittura insufficienti per essere rilevati strumentalmente”*» confermando così l'esito dei controlli effettuati da ARPA Piemonte su richiesta del Comune;



- «*“i valori di campo elettrico e di induzione magnetica riconducibili all’esercizio del quadro elettrico posto alla base del palo ... sono da ritenersi nulli”*»;
- «*“nel caso di installazione di ulteriori antenne”, l’osservanza degli atti posti in essere dai resistenti è idonea a garantire “l’esercizio dell’impianto nel pieno ed ampio rispetto dei limiti di campo attualmente previsti dalle norme vigenti”*»;
- «*il notevole margine esistente tra i livelli di campo attualmente riscontrati - i quali, come affermato dal consulente, sono “addirittura insufficienti per essere rilevati strumentalmente” - e i limiti di legge è tale da escludere in ogni caso il fumus bonis iuris in ordine alla violazione del diritto alla salute*», rigettando in tal modo le allarmistiche affermazioni dei ricorrenti.

Il Tribunale ha quindi accertato la totale infondatezza delle affermazioni dei ricorrenti, ha accolto le difese del Comune, patrocinata dall’Avvocato Claudio Vivani e dal Prof. Ing. Nicola Pasquino, e ha integralmente rigettato le richieste dei ricorrenti, condannandoli al rimborso delle spese sostenute dal Comune e dalle altre parti del giudizio.

Il Sindaco di Frossasco
Comba Ing. Federico